



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 67

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Modifica alla deliberazione n. 2008 di data 21 settembre 2012 avente ad oggetto: Individuazione dei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui all'art. 6 della l.p. 7/87 legge provinciale sugli impianti a fune.

Il giorno **24 Gennaio 2020** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con deliberazioni n. 914 di data 6 maggio 2011 e n. 2008 del 21 settembre 2012 la Giunta provinciale ha individuato i limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento istituita ai sensi dell'art. 6 della l.p. 7/87 legge provinciale sugli impianti a fune, così come modificato dall'art. 2 della l.p. 2 dicembre 2010, n. 25.

In considerazione delle modifiche normative, regolamentari ed organizzative intervenute dalla data di approvazione dei provvedimenti sopra citati, si ritiene opportuno aggiornare tale documento introducendo alcune modifiche nel provvedimento del 2012.

In particolare sono stati aggiornati i riferimenti normativi a seguito delle modifiche apportate nel 2016 al regolamento di esecuzione della l.p. 7/87 e a quelli legati all'approvazione, nel 2017, del regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15.

Sono state poi introdotte delle modifiche ad alcune soglie dimensionali, nello specifico esse hanno riguardato:

- gli ampliamenti di piste da sci esistenti la cui soglia è stata portata da 1,5 ha a 2,5 ha e per quanto riguarda la lunghezza da 600 a 750 m., equivalenti alla soglia dimezzata prevista dall'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- le piste da sci di nuova realizzazione per le quali la lunghezza complessiva è stata ridotta da 2 a 1,5 Km come previsto dall'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- i parcheggi per i quali come previsto dalle disposizioni sopra citate si è passati da un criterio legato alla superficie ed al volume edificato a uno legato al numero di posti auto (500 o 250 in relazione alla localizzazione).

Inoltre con nota di data 11 dicembre 2019 ANEF del Trentino ha richiesto un'interpretazione autentica dell'art. 28, comma 4 bis del Regolamento di esecuzione della l.p. 7/87 relativamente all'obbligo di rimozione dei tappeti mobili per il trasporto degli sciatori durante il periodo estivo. In particolare si è chiesto di esplicitare l'esclusione dei "tappeti mobili" dalle tipologie di attrezzature che devono essere rimosse dalle piste a fine stagione. Sulla base della richiesta di ANEF del Trentino e accertato presso la competente struttura provinciale che la rimozione ed il ricollocamento annuale di tali attrezzature è effettivamente di difficile esecuzione e comporta un rapido rischio di danneggiamento delle strutture anche in considerazione della difficoltà di individuare immobili e spazi idonei per lo stoccaggio di tali strutture, si ritiene opportuno accogliere tale richiesta.

Al fine di facilitare la lettura del testo, si propone di sostituire integralmente il testo dell'Allegato A) della deliberazione n. 2008 di data 21 settembre 2012, con l'allegato A) alla presente deliberazione.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione,
- vista la legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5;
- vista la legge provinciale 2 dicembre 2010 n. 25;
- vista la propria deliberazione n. 914 di data 6 maggio 2011;

- vista la propria deliberazione n. 1206 di data 8 giugno 2012;
 - vista la propria deliberazione n. 2008 di data 21 settembre 2012
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di sostituire, per le motivazioni esposte in premessa, il testo dell'allegato A) alla deliberazione n. 2008 di data 21 settembre 2012, recante l'individuazione dei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui all'art. 6 della l.p. 7/87 (legge provinciale sugli impianti a fune), con l'Allegato A) alla presente deliberazione;
2. di dare atto, sulla base delle motivazioni di cui in premessa, che l'obbligo di cui al comma 4 bis dell'art. 28 del Regolamento di esecuzione della l.p. 7/87, di rimozione entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio stagionale di ogni bene mobile dalle piste da sci, vada interpretato nel senso che il medesimo non sia applicabile ai tappeti mobili per il trasporto degli sciatori;
3. di confermare che, per quanto riguarda il rilascio dei provvedimenti della Commissione di coordinamento, si applicano i termini massimi di conclusione dei procedimenti amministrativi di cui alla determinazione n. 3 del 6 giugno 2019, della Dirigente dell'UMST Semplificazione e Digitalizzazione e s.m.;

Adunanza chiusa ad ore 10:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A)

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

Allegato A)

Lettere a) e c) del comma 4 dell'art. 6 della l.p. 7/87 limiti dimensionali della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento.

DISPOSIZIONI GENERALI

La domanda di autorizzazione per le opere di cui alle lettere a) e c) del comma 4 dell'art. 6 della l.p. 7/87, deve essere presentata alla struttura provinciale competente in materia di impianti a fune e piste da sci di norma almeno 14 giorni prima della seduta, corredata della documentazione progettuale in tre copie cartacee ed una in formato digitale.

Le caratteristiche e i contenuti della documentazione progettuale allegata alla domanda di autorizzazione verranno definiti con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio impianti a fune e piste da sci.

Qualora gli interventi ricadano, anche solo parzialmente, nelle aree protette afferenti alla rete Natura 2000 (ZSC - ZPS) di cui alla l.p. 23 maggio 2007, n. 11, deve essere preventivamente acquisito, ed allegato alla domanda di autorizzazione, l'esito positivo della procedura di valutazione d'incidenza di cui al d.P.p. 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg.

Tutte le soglie di cui alla lettera A) nn.1, 2, 3 e C) del presente provvedimento sono dimezzate qualora gli interventi si collochino nelle aree protette di cui alla l.p. 23 maggio 2007, n. 11.

L'autorizzazione della commissione non comprende le concessioni derivanti dall'occupazione del demanio idrico provinciale o altre autorizzazioni relative ad opere idrauliche definite nel Capo I della l.p. 18/1976.

LETTERA A)

Tipologia

1) PISTE DA SCI ESISTENTI

Per quanto riguarda i progetti di piste da sci esistenti, (da discesa, da fondo, tracciati escursionistici, piste da slittino) la commissione può autorizzare gli interventi di ampliamento che non superano la superficie di 2,5 con un massimo di 1 ha in area boscata, e con una lunghezza complessiva non oltre i 750 m.

L'opera potrà essere assoggettata a preliminare procedura di verifica ai sensi dell'art. 5 della l.p. 17 settembre 2013, n. 19 in esito, alle valutazioni svolte dalla competente struttura provinciale competente in materia di valutazione di impatto ambientale.

Nel calcolo della superficie utile ai fini della soglia si computano, oltre al piano sciabile di progetto, anche le superfici su cui si effettuano movimenti terra e modificazioni dell'esistente naturale.

Nel computo delle superfici sono escluse, nell'ambito interessato dagli interventi di ampliamento, le porzioni di piste esistenti.

2) PISTE DA SCI DI NUOVA REALIZZAZIONE

Per le piste di dimensioni limitate realizzate in mancanza di specifiche previsioni degli strumenti urbanistici e quindi al di fuori delle aree sciabili individuate dal PUP si fa riferimento ai limiti dimensionali di cui all'art. 22 regolamento di esecuzione L.p. 7 /87.

Per quanto riguarda i progetti di piste da sci di nuova realizzazione all'interno delle aree sciabili individuate dal PUP (da discesa, da fondo, tracciati escursionistici, e piste da slittino), la commissione può autorizzare gli interventi che non superano la superficie di 5 ha, con un massimo di 1 ha in area boscata, e comunque con una lunghezza complessiva non oltre i 1,5 km.

Qualora le nuove piste da sci rientrino in uno dei criteri localizzativi (zone umide, zone costiere, zone forestali, riserve e parchi naturali, zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale, zone di protezione speciale designate ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 94/43/CEE, zone a forte densità demografica, zone di importanza storica, culturale o archeologica) di cui al Decreto Ministeriale 30 marzo 2015 "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116", Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 aprile 2015, n. 84, la commissione può autorizzare gli interventi che non impegnino una superficie superiore a 2,5 ha o una lunghezza di 750 m.

Nel calcolo della superficie utile ai fini della soglia si computano, oltre al piano sciabile di progetto, anche le superfici su cui si effettuano movimenti terra e modificazioni dell'esistente naturale.

3) OPERE ACCESSORIE AGLI IMPIANTI A FUNE E ALLE PISTE DA SCI

Con l'articolo 35, comma 2, delle norme di attuazione del PUP, con DPP n. 8-61/Leg. del 19 maggio 2017 "Approvazione del regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015) sono state definite le disposizioni per la disciplina dell'attività edificatoria nelle aree sciabili del PUP.

Secondo quanto disposto negli artt. 100 e 101 del decreto oltre alle opere relative al sistema piste impianti, sono sempre consentite nelle aree sciabili del Pup una serie di infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali oltre ad altre attrezzature e funzioni ammesse ai sensi del comma 1 dell'art. 101.

I limiti dei poteri della commissione sono pertanto riferiti alle tipologie individuate dall'art. 100 del sopra citato decreto.

La Commissione può autorizzare gli interventi che non superano:

3 a) opere ed infrastrutture accessorie agli **impianti di risalita**:

- parcheggi con un numero di posti auto inferiori a 500 (o 250 nel caso rientranti nel D.M. 30 marzo 2015);
- ricoveri per mezzi battipista nelle stazioni degli impianti, con un volume fino a 2.000 mc;
- strade di accesso ed i collegamenti, con una lunghezza fino a 500 m o non rientranti nelle tipologie di cui all'allegato III o IV del D.M. 152/2006 e ss.mm.;

- impianti di produzione, consegna e trasformazione dell'energia elettrica, compresi i relativi locali tecnici con un volume fino a 500 mc, ad esclusione degli impianti di produzione di energia idroelettrica i quali dovranno preliminarmente essere autorizzati tramite concessione di derivazione d'acqua;
- scale mobili e altre opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche, se realizzate quale intervento autonomo, con una lunghezza fino a 100 m;
- locali per l'emissione dei titoli di transito e per il ricovero dei viaggiatori nei casi di emergenza, sale d'attesa, con un volume fino a 2.000 mc;
- servizi igienici e locali per il personale con un volume fino a 2.000 mc;
- officine di riparazione e magazzini per ricovero dei veicoli e dei ricambi; con un volume fino a 2.000 mc. La volumetria dei fabbricati di progetto è da intendersi vuoto per pieno e comprensiva dei locali interrati.

3 b) opere accessorie relative alle **piste da sci**

- linee di innevamento, compresi i relativi pozzetti attrezzati e i generatori di neve, le opere di presa e le linee di adduzione; con nessuna limitazione se realizzate all'interno di piste esistenti; negli altri casi con una lunghezza non oltre i 2 km.
Le opere di presa e le linee di adduzione dell'acqua sino alla vasca di carico, solamente in subordine alla dimostrata disponibilità dell'acqua e precisamente:
 - qualora le fonti idriche siano già in concessione e il periodo temporale e la portata già concessa siano adeguate ad effettuare l'innnevamento anche di eventuali nuove piste, sarà sufficiente una preliminare comunicazione ad APRIE - Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche dell'intenzione di utilizzare le stesse portate anche per la nuova superficie di piste allegando una scheda tecnica che dettagli la dotazione idrica già oggetto degli esistenti titoli a derivare in rapporto alle previsioni del vigente PGUAP;
 - qualora per alimentare l'impianto di innevamento si renda necessario chiedere un aumento delle portate d'acqua in concessione, estendere il periodo di concessione ovvero derivare da un nuovo corpo idrico o da una nuova opera di presa, la realizzazione delle opere di presa e delle linee di adduzione sino alla vasca di carico potranno essere eseguite solamente a seguito dell'ottenimento della relativa concessione di derivazione d'acqua o della variante ad una derivazione già concessa;
- sale pompe, torri di raffreddamento e cabine elettriche di trasformazione, con un volume fino a 2.000 mc;
- bacini/vasche interrate per lo stoccaggio dell'acqua ad uso innevamento con una capacità fino a 10.000 mc. solamente in subordine alla dimostrata disponibilità dell'acqua in conformità a quanto previsto per le opere di presa e le linee di adduzione;
- barriere frangivento e sistemi di protezione per la sicurezza degli sciatori con una lunghezza fino a 200 m;
- ponti e opere per il sovrappasso/sottopasso di strade, corsi d'acqua o piste da sci, con una lunghezza fino a 100 m;
- tappeti mobili per il trasporto degli sciatori con lunghezza fino a 200 m;
- locali per il personale, per la sciolinatura, depositi attrezzature e ricoveri per mezzi battipista, con un volume fino a 2.000 mc;
- impianti di illuminazione, fino a 3000 m di pista illuminata, detto limite non si applica per le piste da fondo ed i tracciati escursionistici per i quali è sempre competente la Commissione di coordinamento;
- strutture fisse di cronometraggio con un volume fino a 500 mc.

La volumetria dei fabbricati di progetto è da intendersi vuoto per pieno e comprensiva dei locali interrati.

4) ATTREZZATURE E FUNZIONI AMMESSE NELLE AREE SCIABILI secondo le disposizioni attuative dell'articolo 35, comma 2, delle norme di attuazione del nuovo Piano urbanistico provinciale, spetta alla commissione l'autorizzazione degli interventi di cui all'articolo 101 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale nei casi previsti dal medesimo articolo.

- a) i locali per scuole di sci,
- b) i locali destinati al noleggio sci ed esercizi di vicinato in corrispondenza delle stazioni degli impianti di risalita o di manufatti esistenti,
- c) i bar, chioschi o ski bar e i locali per ristorazione, comunque denominati nonché i relativi tracciati di collegamento con l'area sciabile. Per le istanze relative a queste strutture il richiedente dovrà allegare una scheda tecnica che descriva lo stato di fatto relativo all'approvvigionamento idrico della struttura, specificando se sia in essere un collegamento con la rete di acquedotto pubblico comunale oppure l'esistenza di un autonomo titolo a derivare acqua pubblica ad uso potabile specificando in quest'ultimo caso la necessità di apportare o meno modifiche allo stato del medesimo titolo a derivare (rinnovo, estensione del periodo di utilizzo, modifica delle portate e/o dei punti di derivazione, ecc.) che dovranno risultare preventivamente richieste presso il competente Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche della PAT;
- d) l'esercizio di attività a carattere culturale, sportivo e ricreativo purché tali attività richiedano unicamente la realizzazione di strutture di limitata entità e facilmente rimovibili;
- e) locali per attività di servizio strettamente funzionali alla promozione dell'offerta turistica;
- f) attrezzature e funzioni compatibili con lo svolgimento degli sport invernali e degli sport

Tutti i Bike Park di cui all'art. 52 ter della l.p. 7/87 realizzati all'interno delle aree sciabili del PUP sono autorizzati dalla Commissione di coordinamento.

LETTERA C) OPERE DI DIFESA DALLE VALANGHE

La Commissione può autorizzare gli interventi che non superano:

C1) opere attive

- terrazzamenti e gradoni;
- soglie con ancoraggio a fune, pali infissi e cavalletti treppiede;
- rimboschimento;
- rastrelliere (con griglia di elementi collocati normalmente alle curve di livello);
- ponti da neve (con griglia di elementi collocati parallelamente alle curve di livello);
- reti da neve in acciaio (strutture elastiche); Fino a 1 ha di superficie interessata dall'intervento di messa in sicurezza (la delimitazione delle aree deve essere appositamente descritta nel progetto).

C2) opere passive:

- opere di contenimento o deviazione quali muri, argini, coni frenanti o fossati realizzati per contrastare il flusso della neve. Fino a 100 m di sviluppo e comunque per opere con altezza minore di 5 m;
- gallerie paravalanghe; per opere fino a 100 m di sviluppo e sottese a valanghe con superficie della zona di distacco e scorrimento minore di 5 ha.

C3) misure gestionali di distacco artificiale delle valanghe:

- "C.A.T.EX". Sistema per il trasporto delle cariche costituito da un cavo d'acciaio a circuito che gira su delle pulegge fissate a dei piloni sul quale viene agganciato l'esplosivo;

- Cariche esplosive su palo tipo “Wyssen”. Il sistema prevede l’innescò della valanga attraverso le cariche di dinamite liberate da una piattaforma su palo;
- “Gaz.ex”. Impianto installato nella zona di distacco delle masse nevose costituito da apparecchiature appositamente create per provocare un’esplosione controllata di una miscela di gas, ossigeno e propano;
- “Aval.Hex”. Sistema che sfrutta l’effetto onda d’urto sulla neve tramite esplosione di miscele di gas;
- stabilizzazione mediante battitura meccanica o movimentazione e compattazione di masse nevose mediante l’uso di mezzi meccanici, gatto delle nevi, finalizzate alla bonifica ed all’assestamento del manto nevoso su modeste porzioni di versanti in aree adiacenti alle piste da sci.

Per aree di distacco valanghe associate ai dispositivi di bonifica fino a 5 ha di superficie interessata dall’intervento di messa in sicurezza (la delimitazione delle aree deve essere appositamente descritta nel progetto).